

- Direzioni Generali e Sanitarie delle ASL del Lazio
- Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione
- Direzioni dei SISP
- MMG/PLS
- Ufficio Scolastico Regionale (USR)

e, p.c.

- Direzione Regionale Istruzione, Formazione Ricerca e Lavoro
- Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale

Oggetto: Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi

Con la approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni aggiornate sulla “gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”, e alla luce della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” le misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino alla data del 6/02/2022, sono revocate.

Di seguito le modalità per l'applicazione delle nuove norme.

1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la didattica in presenza (con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al termine indicato dalla disposizione sanitaria) gli alunni dei servizi educativi, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, che diano dimostrazione di:
 - avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - avere effettuato la dose di richiamo (se prevista).

La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, incluse gli istituti professionali, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

2. Gli alunni della scuola primaria in sorveglianza con testing possono riprendere la didattica in presenza dal 7/02/2022 senza necessità di ulteriori test
3. Per gli alunni dei servizi educativi, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado che, alla data del 5/2/2022 siano in quarantena e non posseggano i requisiti di cui al punto 1 della presente nota, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni sulla base della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”

Si confida nella piena collaborazione dei Responsabili dei servizi educativi/Dirigenti scolastici nella applicazione delle nuove disposizioni al fine di favorire da parte della ASL la tempestiva applicazione delle misure sanitarie previste nei servizi educativi/scuola primaria in presenza di focolai di 5 o più casi, con particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono bambini compresi nella fascia di età esente da vaccinazione.

Indicazioni operative

1. Nei servizi educativi e nelle scuole primarie, al fine di valutare i provvedimenti da intraprendere relativamente alla numerosità dei casi, e quindi ai fini del calcolo della numerosità dei casi, si precisa che, come da indicazioni

normative, l'accertamento del quinto caso di positività dovrà verificarsi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Tale indicazione temporale verrà applicata anche ai casi precedenti al quinto ovvero il periodo intercorrente tra l'accertamento di un caso ed il successivo non dovrà essere maggiore di 5 giorni.

2. Per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Lo schema di cui all'allegato 1 sintetizza le misure sanitarie previste in base alla scuola e al numero di casi occorsi nel periodo di osservazione.

Resta nelle facoltà del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL assumere diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all'analisi di rischio specifico per ogni singola situazione.

Qualora si verifichi un caso nel personale scolastico, per il quale vige l'obbligo di vaccinazione, nel rispetto dei protocolli non dovrebbero esserci interazioni/contatti a rischio con gli alunni. In caso di personale scolastico a contatto con bambini che frequentano il nido o la scuola dell'infanzia, coinvolto in attività come ad esempio attività di igiene, cambio pannolino, etc., sarà compito della ASL valutare se ci siano bambini da considerare come contatti stretti.

Si ribadisce la necessità di garantire nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Documentazione necessaria per il rientro a scuola

Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che:

- sul sito www.salutelazio.it alla pagina "Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022", sono disponibili le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 15/09/2021);
- non è prevista certificazione medica dopo quarantena per "contatto scolastico". Per i soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass;
- non è prevista certificazione medica per l'attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di:
 - o alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo;
 - o alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2. In quest'ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla scuola l'attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono;
- per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l'attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020).

In ultimo, si ribadisce alle Direzioni delle Aziende Sanitarie la necessità di:

- adeguare tempestivamente, in base alla numerosità della popolazione di riferimento e ai dati di monitoraggio raccolti settimanalmente, la disponibilità di "slot" presso i drive-in o punti/centri tampone dedicati all'effettuazione dei test per alunni e operatori scolastici posti in sorveglianza/quarantena (anche in orario pomeridiano) e distribuiti sul territorio per favorire quanto più l'accessibilità da parte dell'utenza;
- metter in atto tutte le soluzioni organizzative per favorire e privilegiare l'esecuzione dei test nelle strutture ASL;

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

- garantire la presa in carico tempestiva delle segnalazioni provenienti dalle strutture scolastiche/servizi educativi attraverso il potenziamento delle Equipe AntiCOVID-19 della ASL, in attuazione dell'Ordinanza n. 57 del 31/08/2020 e della Nota Prot. Reg Lazio n. 768642 dell'08/09/2020.
- aggiornare alla data del 15 gennaio 2022 la rilevazione del personale impegnato negli interventi di prevenzione e gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole in attuazione della succitata Ordinanza, compilando il modulo di rilevazione di cui alla Nota Prot. Reg Lazio n. 1000562 del 02/12/2021.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti,

Il Dirigente dell'Area
Promozione della Salute
e Prevenzione

Il Dirigente dell'Area Rete
Integrata del Territorio

(Alessandra Barca)

(Antonio Mastromattei)

Il Direttore
(Massimo Annicchiarico)

Lilia Biscaglia, lbiscaglia@regione.lazio.it

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
(DL n. 5 del 4 febbraio 2022, art. 5)

Sistema Integrato di educ. e istruz. di cui all'art.2, comma 2, D.L.13/04/2017, n. 65

<i>Num. casi</i>	<i>Misura da adottare</i>		<i>Riferimenti nel decreto</i>
Fino a 4 casi	misura didattica	Prosecuzione in presenza	Comma 1, lett. a), n.1
	misura sanitaria	Autosorveglianza senza obbligo di FFP2	Comma 2, 1° periodo
Più di 4 casi (condizione A)	misura didattica	Sospensione delle attività per 5gg	Comma 1, lett. a), n.2
	misura sanitaria	Autosorveglianza senza obbligo di FFP2	Comma 2, 1° periodo
Più di 4 casi (condizione B)	misura didattica	Sospensione delle attività per 5gg	Comma 1, lett. a), n.2
	misura sanitaria	Quarantena di 5 gg con test	Comma 2, 2° periodo

Scuola primaria

<i>Num. casi</i>	<i>Misura da adottare</i>		<i>Riferimenti nel decreto</i>
Fino a 4 casi	misura didattica	In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso	Comma 1, lett. b), n.1
	misura sanitaria	Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)	Comma 2, 1° periodo
Più di 4 casi (condizione A)	misura didattica	In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso	Comma 1, lett. b), n.2, 1° e 2° periodo
	misura sanitaria	Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)	Comma 2, 1° periodo
Più di 4 casi (condizione B)	misura didattica	DDI per 5 giorni	Comma 1, lett. b), n.2, ultimo periodo
	misura sanitaria	Quarantena di 5 giorni con test e FFP2 per altri 5gg	Comma 2, 2° periodo
Condizione A: Alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di essere guariti, da meno di centoventi giorni, oppure di aver effettuato la dose di richiamo (...) o posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione Condizione B: Tutti gli altri			

Scuola secondaria di 1° e 2° grado e formazione professionale

<i>Num. casi</i>	<i>Misura da adottare</i>		<i>Riferimenti nel decreto</i>
1 caso	attività didattica	In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso	<i>Comma 1, lett. c), n.1</i>
	misura sanitaria	Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)	<i>Comma 2, 1° periodo</i>
Più di 1 caso (condiz. A)	attività didattica	In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso	<i>Comma 1, lett. c), n.2, 1° e 2° periodo</i>
	misura sanitaria	Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)	<i>Comma 2, 1° periodo</i>
Più di 1 caso (condiz. B)	attività didattica	DDI per 5 giorni	<i>Comma 1, lett. c), n.2, ultimo periodo</i>
	misura sanitaria	Quarantena di 5 giorni con test e FFP2 per altri 5gg	<i>Comma 2, 2° periodo</i>
Condizione A: Alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di essere guariti, da meno di centoventi giorni, oppure di aver effettuato la dose di richiamo (...) o posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione Condizione B: Tutti gli altri			

In tutte le situazioni di cui sopra, dall'insorgenza del primo caso, per **tutto il personale scolastico** interessato dal contatto, si applica il regime dell'autosorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFP2